



## Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

<b>Oggetto dell'atto:</b>		
<i>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)</i>		
- Codice della proposta: COM (2022) 480 final		
- Codice interistituzionale: 2022/0288(COD)		
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno		
Disposizioni del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 (Oggetto)	Artt. 28, 31, 47, 54 T.U.L.P.S.; artt. 2, 5, 5-bis, 11, 12, 13, 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110; art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527; art. 93 Reg. T.U.L.P.S.; D.M. Economia e Finanze 14/09/2016; D.M. Interno 05/06/1978. Si segnalano, inoltre, le seguenti circolari con le quali si è data adozione al Regolamento n. 258/2012: - Circolare n. 557/PAS/U/015916/10175(1)	Le norme che disciplinano l'autorizzazione all'importazione, all'esportazione ed al transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, nonché quelle relative alle armi d'allarme e da segnalazione, sono costituite da disposizioni di rango primario e secondario. La materia è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,



## Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

	<p>del 27/09/2013;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1) del 22/10/2013;</li><li>- Circolare n. 557/PAS/U/021562/10175(1) del 19/12/2013;</li><li>- Circolare n. 557/PAS/U/021632/10175(1) del 20/12/2013;</li><li>- Circolare n. 557/PAS/U/003477/10175(1) del 25/02/2014;</li><li>- Circolare n. 557/PAS/U/012866/10175(1) del 29/07/2014;</li><li>- Circolare n. 557/PAS/U/011306/10175(1) 30/07/2015;</li><li>- Circolare n. 557/PAS/U/017536/10175(1) del 18/11/2016.</li></ul>	<p>lettera d) della Costituzione. Le amministrazioni coinvolte sono il Ministero dell'Interno (con competenza prevalente) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p>Articolo 2 (Definizioni)</p>	<p>Art. 1-bis del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 527; art. 19 legge 18 aprile 1975, n. 110; D.M. Economia e Finanze 14/09/2016; D.M. Interno 05/06/1978.</p>	<p>L'adozione dell'art. 2 del Regolamento U.E. potrà comportare la necessità di adottare interventi normativi di natura primaria e secondaria.</p>
<p>Articolo 3 (Ambito di applicazione)</p>	<p>Legge 9 luglio 1990, n. 185 (per le ipotesi di non applicazione del Regolamento); D.M. 14 aprile 1982.</p>	<p>La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria</p>
<p>Articolo 4 (Deroghe ai regimi doganali dell'Unione)</p>	<p>---</p>	<p>Disposizione di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli)</p>



## Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

Articolo 5 ( <i>Compiti degli operatori economici all'importazione</i> )	Artt. 2, 5, 5-bis e 11-15 legge 18 aprile 1975, n 110; D.M. Interno 8 aprile 2016.	La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria
Articolo 6 ( <i>Marcatura all'importazione</i> )	Artt. 2 e 11-15 legge 18 aprile 1975, n 110;	La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria. Il secondo paragrafo della disposizione è di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli)
Articolo 7 ( <i>Armi da fuoco disattivate</i> )	Artt. 1, 2 e 13-bis legge 18 aprile 1975, n. 110; D.M. Interno 8 aprile 2016.	La disposizione stabilisce l'obbligo di autorizzazione all'importazione - attualmente non previsto dalla normativa vigente - per le armi disattivate munite del certificato di disattivazione di cui all'art. 15 della direttiva (UE) 2021/555 (e dunque conformi al D.M. 8 aprile 2016). Essa, pertanto, introduce oneri finanziari ed amministrativi aggiuntivi a carico di cittadini ed imprese ed impatta sull'ordinamento nazionale, in quanto potrebbe necessitare di intervento normativo di natura primaria o secondaria. Il secondo paragrafo della disposizione è anche di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli)



**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Armi d'allarme e da segnalazione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2, 5 e 5-bis legge 18 aprile 1975, n. 110.</p>	<p>La disposizione stabilisce l'obbligo di autorizzazione all'importazione - attualmente non previsto dalla normativa vigente - per le armi d'allarme e da segnalazione conformi alle specifiche tecniche stabilite all'art. 14 della direttiva (UE) 555/2021 (e dunque conformi alle prescrizioni introdotte nell'ordinamento interno dall'art. 5-bis della legge n. 110/75). Essa, pertanto, introduce oneri finanziari ed amministrativi aggiuntivi a carico di cittadini ed imprese ed impatta sull'ordinamento nazionale, in quanto potrebbe necessitare di un intervento normativo di natura primaria.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 (Autorizzazione all'importazione)</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 2, 5, 5-bis, 11-15 e 19 legge 18 aprile 1975, n 110; D.M. Interno 8 aprile 2016.</p>	<p>Si rimanda ai "commenti" di cui ai precedenti artt. 7 e 8 del Regolamento. La disposizione stabilisce, in particolare, dei limiti all'importazione dei "semilavorati" (v. paragrafo 3) per cui potrebbe essere necessario, anche in tal senso, un intervento normativo di rango primario. Altro intervento normativo potrebbe essere necessario con riguardo all'esenzione di natura fiscale prevista dalla norma (v. ultimo paragrafo), per la domanda di autorizzazione all'importazione.</p>



## Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

<p>Articolo 10 (Semplificazioni amministrative)</p>	<p>Art. 15 legge 18 aprile 1975, n. 110; D.M. Interno 05/06/1978; Circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1) del 22/10/2013.</p>	<p>La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria. Le prescrizioni di natura doganale richiamate dalla disposizione rientrano nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli)</p>
<p>Articolo 11 (Conferma del ricevimento)</p>	<p>---</p>	<p>La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.</p>
<p>Articolo 12 (Procedure per il transito intra-UE)</p>	<p>Artt. 28, 31e 34 T.U.L.P.S.; Artt. 13 e 16 legge 18 aprile 1975, n.110.</p>	<p>La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.</p>
<p>Articolo 13 (Procedure per il transito esterno)</p>	<p>Artt. 28, 31e 34 T.U.L.P.S.; Artt. 13 legge 18 aprile 1975, n.110.</p>	<p>La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.</p>
<p>Articolo 14 (Autorizzazione all'esportazione)</p>	<p>Artt. 28 e 31 T.U.L.P.S.; Artt. 2 e 16 legge 18 aprile 1975, n.110; Si segnalano, inoltre, le seguenti circolari con le quali si è data adozione al Regolamento n. 258/2012: - Circolare n. 557/PAS/U/015916/10175(1) del 27/09/2013; - Circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1) del 22/10/2013; - Circolare n. 557/PAS/U/021562/10175(1)</p>	<p>La disposizione stabilisce - quale onere attualmente non previsto a carico del richiedente - la possibilità di concedere l'autorizzazione all'esportazione solo se la relativa domanda è accompagnata "da un certificato di utente finale rilasciato dalle autorità del paese di destinazione finale.". Essa, pertanto, introduce oneri finanziari ed amministrativi aggiuntivi a</p>



**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

	<p>del 19/12/2013; - Circolare n. 557/PAS/U/021632/10175(1) del 20/12/2013; - Circolare n. 557/PAS/U/003477/10175(1) del 25/02/2014; - Circolare n. 557/PAS/U/012866/10175(1) del 29/07/2014; - Circolare n. 557/PAS/U/011306/10175(1) 30/07/2015; Circolare n. 557/PAS/U/017536/10175(1) del 18/11/2016.</p>	<p>carico di cittadini ed imprese ed impatta sull'ordinamento nazionale, in quanto potrebbe necessitare di intervento normativo di natura primaria o secondaria.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>(Procedura di autorizzazione all'esportazione)</i></p>	<p>Artt. 28 e 31 T.U.L.P.S.; Artt. 2 e 16 legge 18 aprile 1975, n.110; D.M. Economia e Finanze 14/09/2016 Si segnalano, inoltre, le seguenti circolari con le quali si è data adozione al Regolamento n. 258/2012: - Circolare n. 557/PAS/U/015916/10175(1) del 27/09/2013; - Circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1) del 22/10/2013; - Circolare n. 557/PAS/U/021562/10175(1) del 19/12/2013; - Circolare n. 557/PAS/U/021632/10175(1) del 20/12/2013; - Circolare n. 557/PAS/U/003477/10175(1) del 25/02/2014; - Circolare n.</p>	<p>La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.</p>



**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

	557/PAS/U/012866/10175(1) del 29/07/2014; - Circolare n. 557/PAS/U/011306/10175(1) 30/07/2015; Circolare n. 557/PAS/U/017536/10175(1) del 18/11/2016.	
Articolo 16 <i>(Tracciabilità delle armi da fuoco)</i>	Artt. 11 e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 11 D.Lgs. 10/08/2018, n. 104.	La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.
Articolo 17 <i>(Semplificazioni amministrative)</i>	Art. 16 legge 18 aprile 1975, n. 110; D.M. Economia e Finanze 14/09/2016; Circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1) del 22/10/2013.	La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria. Le prescrizioni di natura doganale richiamate dalla disposizione rientrano nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli).
Articolo 18 <i>(Obblighi degli Stati membri)</i>	---	La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.
Articolo 19 <i>(Rifiuto di concedere autorizzazioni all'esportazione)</i>	---	La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.
Articolo 20 <i>(Prova del ricevimento)</i>	Art. 16 legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 4, c. 3, D.M. Economia e Finanze 14/09/2016.	La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.



## Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

Articolo 21 <i>(Controlli successivi alla spedizione)</i>	---	La disposizione non impatta sull'ordinamento nazionale e non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.
Articolo 22 <i>(Competenze e responsabilità)</i>	---	La disposizione non sembra necessitare di intervento normativo di natura primaria o secondaria. Le prescrizioni di natura doganale richiamate dalla disposizione rientrano nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli).
Articolo 23 <i>(Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità)</i>	---	La disposizione non sembra necessitare di intervento normativo di natura primaria o secondaria. Le prescrizioni di natura doganale richiamate dalla disposizione rientrano nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli).
Articolo 24 <i>(Procedure all'importazione e all'esportazione)</i>	D.M. Interno 05/06/1978; D.M. Economia e Finanze 14/09/2016.	La disposizione potrebbe richiedere un intervento normativo di natura secondaria. Le prescrizioni di natura doganale richiamate dalla disposizione rientrano nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli).
Articolo 25 <i>(Risultati dei controlli)</i>	D.M. Interno 05/06/1978; D.M. Economia e Finanze 14/09/2016.	La disposizione potrebbe richiedere un intervento normativo di natura secondaria. Le prescrizioni di natura doganale richiamate



**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

		dalla disposizione rientrano nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli).
Articolo 26 <i>(Memorizzazione delle informazioni per l'importazione e l'esportazione)</i>	Circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1) del 22/10/2013.	La disposizione non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.
Articolo 27 <i>(Statistiche)</i>	---	La disposizione non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.
Articolo 28 <i>(Sistema elettronico per il rilascio di licenze)</i>	---	La disposizione potrebbe richiedere un intervento normativo di natura primaria o secondaria. Le prescrizioni di natura doganale richiamate dalla disposizione rientrano nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli).
Articolo 29 <i>(Scambio di informazioni sul rifiuto di concedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione)</i>	---	La disposizione non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria, qualora la stessa troverà adozione, da parte della Commissione UE, mediante un Regolamento delegato, di diretta applicabilità. Si ricorda, infatti, che con specifici atti di indirizzo di questo Ministero, si è già data applicazione al Regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione del 16 gennaio 2019, che



## Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

		stabilisce le modalità dettagliate, a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al <b>trasferimento di armi da fuoco nell'Unione</b> , nonché al Regolamento delegato (UE) 2021/1423 della Commissione del 21 maggio 2021, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, per lo scambio sistematico , con mezzi elettronici, di informazioni relative alle <b>autorizzazioni rifiutate di acquisizione o detenzione di talune armi da fuoco</b> . In entrambi i casi, è utilizzata la piattaforma denominata "Internal Market Information System" (I.M.I.).
Articolo 30 ( <i>Procedure sicure</i> )	Circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1) del 22/10/2013.	La disposizione non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.
Articolo 31 ( <i>Compiti delle autorità competenti</i> )	Circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1) del 22/10/2013.	La disposizione non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria.
Articolo 32 ( <i>Applicazione del regolamento</i> )	---	---



**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17 MARZO 2015)

Articolo 33 (Gruppo di coordinamento)	---	---
Articolo 34 (Compiti di esecuzione)	---	---
Articolo 35 (Atti delegati)	---	---
Articolo 36 (Potere di adottare atti delegati)	---	---
Articolo 37 (Procedura di comitato)	---	---
Articolo 38 (Periodo transitorio)	---	La disposizione non necessita di intervento normativo di natura primaria o secondaria. Potrà essere necessario emanare uno o più specifici atti di indirizzo.
Articolo 39 (Abrogazione)	---	---
Articolo 40 (Disposizioni finali)	---	---